

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura di Arpa Emilia-Romagna

NUOVE DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO AGRONOMO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE

Regione Emilia-Romagna, deliberazione della Giunta regionale, 4 marzo 2019, n. 326, "Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione" Bureri, n. 79 del 20/3/2019)

Sono applicabili dal 20 marzo 2019 le nuove disposizioni urgenti per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in Emilia-Romagna. La Dgr, nelle more di una più completa revisione della normativa statale nel settore dei fanghi, fornisce indicazioni per gli operatori del settore e per le autorità di controllo allo scopo di salvaguardare la qualità dei suoli ad uso agricolo nel territorio regionale. Sulla scia di quanto stabilito a livello nazionale dalla legge 130/2018 (di conversione del Dl 109/2018), infatti, la delibera adotta il limite di 20 mg/kg_{ss} (al posto del limite di 10 mg/kg_{ss} originariamente previsto dalla Dgr 2773/2004) quale valore limite per il parametro arsenico dei fanghi. Al fine di evitare che il costante apporto di fanghi arricchiti in arsenico comporti un accumulo nel tempo di tale elemento nei terreni, la delibera trasforma il "vecchio" valore limite in valore *soglia di attenzione* che, se superato, comporterà un divieto temporaneo (due anni) di ulteriori utilizzi agronomici di fanghi nei terreni coinvolti.

PLASTICA MONOUSO AL BANDO DAL 2021, APPROVATA LA DIRETTIVA UE

Proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, presentata dalla Commissione Ue il 28 maggio 2018

Approvata definitivamente dal Parlamento europeo lo scorso 27 marzo 2019, la direttiva sulla plastica monouso attende ora solo il voto formale del Consiglio Ue. La proposta prevede il *bando*, a decorrere dal 2021, di una serie di articoli in *plastica monouso* come *piatti, posate, cannucce e cotton fioc* (questi ultimi in Italia già banditi dal 1° gennaio 2019). Fuori dal mercato anche le *tazze* e i *contenitori per alimenti e bevande in polistirolo espanso* e i *prodotti in plastica oxo-degradabile*.

La normativa fissa inoltre un obiettivo di raccolta del 90% per le bottiglie di plastica entro il 2029 e stabilisce che entro il 2025 il 25% delle bottiglie di plastica dovrà essere composto da materiali riciclati, quota che salirà al 30% entro il 2030.

Introdotta infine un regime di responsabilità estesa del produttore per i produttori di tabacco e di attrezzi da pesca. La proposta di direttiva è consultabile al seguente link: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_proposal.pdf

I GIUDICI EUROPEI SI PRONUNCIANO SU CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E END OF WASTE

Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 28 marzo 2019, cause da C-487/17 a C-489/17

Con la sentenza in esame la Corte di giustizia Ue si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale dalla Corte di cassazione italiana riguardo la corretta interpretazione delle norme sui rifiuti con cd. codici "a specchio". Si tratta dei rifiuti contrassegnati da un codice speculare i quali, a seconda della presenza o della concentrazione di sostanze pericolose, possono essere classificati alternativamente come pericolosi o come non pericolosi. I giudici europei hanno affermato che in questi casi, in base alla direttiva 2008/98/UE, devono coniugarsi il principio di fattibilità tecnica e il principio di precauzione. Nel primo senso, il detentore dei rifiuti deve ricercare le sostanze pericolose "che possano ragionevolmente trovarvisi", potendo utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento 440/2008/Ce o riconosciuti a livello internazionale. Solo nel caso in cui, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa, il detentore si trovi comunque nella "impossibilità pratica" di determinare le caratteristiche di pericolosità del rifiuto, il principio di precauzione impone di classificarlo come rifiuto pericoloso.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 28 marzo 2019, causa C-60/18

In un'altra recente sentenza la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa sulla discussa questione della cessazione di qualifica di rifiuto, precisando che l'articolo 6, par. 4, della direttiva 2008/98/Ce deve essere interpretato nel senso che, qualora non sia stato definito alcun criterio a livello dell'Unione europea per la determinazione dell'*end of waste* di un determinato tipo di rifiuti, la cessazione di tale qualifica dipende dalla sussistenza di "*criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale*". La Corte, pur affermando che le normative nazionali non devono costituire ostacolo alla realizzazione degli obiettivi di recupero, ha concluso che un operatore, in assenza di tali criteri generali, non può esigere l'accertamento dell'*end of waste* da parte dell'autorità competente dello Stato membro o da parte di un Giudice di tale Stato.

RUMORE: NECESSARIA ATTUALITÀ DEI RILIEVI ARPAE PER I PROVVEDIMENTI COMUNALI DI CONTENIMENTO

Tar dell'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, sentenza n. 73 del 26 marzo 2019

Il Giudice amministrativo ha confermato la necessità che il Comune disponga di rilievi acustici recenti per poter imporre prescrizioni



di contenimento dell'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 9 del Rd 773/1931 in materia di pubblica sicurezza. Nel caso di specie il provvedimento del Comune di Parma, che dettava limitazioni e accorgimenti per l'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si fondava su rilievi effettuati da Arpae circa 10 mesi prima. Secondo il Tribunale la variabilità del fenomeno, affermata nello stesso provvedimento, richiedeva un aggiornamento dei dati Arpae, in assenza del quale la decisione assunta non poteva considerarsi coerente con l'effettiva situazione di fatto.

LINEE GUIDA ARPAE SULLE EMISSIONI ODORIGENE

Linea guida di Arpae 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art.272-bis del Dlgs 152/2006 e ss.mm"

Si segnala infine la pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Linee guida relative alle modalità di indagine sulle problematiche di odore associate ad attività produttive e impianti industriali operanti sul territorio regionale. L'art. 272-bis del Dlgs 152/2006, in vigore dal 19 dicembre 2017, ha introdotto infatti la possibilità di prevedere misure di prevenzione e limitazione specificamente definite per le emissioni odorigene, sia attraverso appositi atti normativi regionali, sia in sede di autorizzazione, lasciandone l'onere di definizione alle Autorità Competenti. In attesa di una normativa organica specifica in materia e in assenza di parametri oggettivi di confronto, gli indirizzi operativi della LG 35/DT forniscono indicazioni al personale dell'Agenzia, al fine di favorire un approccio omogeneo e di assicurare la piena trasparenza e tracciabilità dell'operato delle strutture di Arpae. Il testo delle Linee guida è reperibile sul sito internet al link https://www.arpae.it/dettaglio_notizia.asp?id=10379&cidlivello=1504